

Dati informativi concernenti la legge regionale 14 novembre 2018, n. 42

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta del Vice Presidente Gianluca Forcolin, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 17 luglio 2018, n. 20/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 19 luglio 2018, dove ha acquisito il n. 374 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Prima Commissione consiliare;
- La Prima Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 10 ottobre 2018;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Prima Commissione consiliare, relatrice la consigliera Sonia Brescacin, e su relazione di minoranza della Prima commissione consiliare, relatore il consigliere Graziano Azzalin, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 6 novembre 2018, n. 43.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Prima Commissione consiliare, relatrice la consigliera Sonia Brescacin, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la modifica proposta con l'articolo 1 è volta ad armonizzare la definizione dell'ambito di interesse della legge regionale 53/1993 con quella riportata nello statuto regionale all'articolo 60, per cui non più “Enti amministrativi regionali” ma “Enti regionali”.

Con l'articolo 2 viene riformulato l'articolo 2 della legge regionale 53/1993 al fine di individuare con chiarezza gli enti regionali sottoposti alla normativa regionale appena citata.

Per completezza si ricorda che il controllo sugli atti dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale delle Venezie (ente originariamente, sia pure in via transitoria, solo nominato dalla legge regionale 53/1993, ma mai oggetto della sua applicazione) è assicurato nelle forme e con le modalità disciplinate dall'articolo 23 dell'“Accordo per la gestione dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale delle Venezie tra la Regione del Veneto, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, la Provincia autonoma di Trento e la Provincia autonoma di Bolzano” allegato alla legge regionale 18 marzo 2015, n. 5 e pienamente efficace dopo l'approvazione delle rispettive leggi da parte degli enti cogenerenti. Si ricollega a quanto appena detto l'abrogazione dell'articolo 13 della legge regionale 53/1993.

Il sistema dei controlli sugli enti amministrativi regionali (o enti regionali come si esprime adesso l'articolo 60 dello Statuto del Veneto), così come disciplinato dalla legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 “Disciplina dell'attività di vigilanza e di controllo sugli enti amministrativi regionali”, rappresenta un modello di controllo largamente superato.

Con la modifica proposta con l'articolo 3 - che, in conformità alle buone pratiche in tema di tecnica legislativa, accorpa in un unico articolo ciò che si riferisce alla vigilanza ed al controllo - si propone pertanto un diverso modello basato sul controllo della conformità di un limitato numero di atti generali con la programmazione regionale con conseguenze di carattere repressivo sugli organi dell'ente in caso di mancato rispetto di tale conformità.

Nel contempo, si prevede una specifica attività di vigilanza della Giunta regionale in materia di contenimento della spesa e dei vincoli di finanza pubblica, anche per rispondere alle sollecitazioni a più riprese sollevate sul punto dalla Corte dei Conti-Sezione regionale di controllo per il Veneto.

Nel dettaglio, l'articolo prevede che la struttura regionale competente nella materia in cui opera l'ente svolga l'attività di vigilanza e controllo, e che in tale attività possa essere supportata, nei casi maggiormente critici, dalla struttura specializzata istituita dalla Giunta regionale e alla struttura regionale di riferimento per la questione oggetto di criticità.

Per quanto concerne la proposta presentata con l'articolo 4, il primo comma risulta essere una modifica di mero coordinamento formale del testo legislativo conseguente alla riformulazione dell'articolo 2 della legge regionale 53/1993.

Con l'articolo 5 viene presentata una modifica di mero coordinamento formale del testo legislativo conseguente alla riformulazione degli articoli 2 e 7 della regionale 53/1993 e di aggiornamento nominalistico.

Con l'articolo 6 si procede ad armonizzare le norme istitutive degli Enti regionali alle nuove disposizioni del presente DDL.

La proposta presentata all'articolo 7 prevede l'abrogazione degli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge regionale 53/1993 e consegue alla differente configurazione dell'attività di vigilanza e controllo in capo alla Giunta regionale, mentre l'abrogazione dell'articolo 13 della stessa normativa riguarda una norma ormai priva di qualsiasi efficacia precettiva.

L'articolo, inoltre, abroga gli articoli di due singole leggi istitutive di enti regionali per eliminare, nei rispettivi testi normativi, i riferimenti al modello di controllo superato dalla presente novella normativa.

L'articolo 8 presenta una disposizione transitoria volta a regolare i procedimenti avviati ai sensi della legge regionale 53/1993 e non conclusi al momento dell'entrata in vigore delle modifiche presentate nel presente disegno di legge.

L'articolo 9 precisa che la proposta di legge non prevede alcun maggior costo a carico del bilancio regionale.

La Prima Commissione consiliare nella seduta del 10 ottobre 2018 ha concluso i propri lavori in ordine al progetto di legge oggi in esame e lo ha approvato a maggioranza.

Hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei gruppi consiliari: Liga Veneta-Lega Nord, Zaia Presidente, Fratelli d'Italia - Movimento per la cultura rurale, Forza Italia - Alleanza per il Veneto, Siamo Veneto e Veneto Cuore Autonomo. Si sono astenuti i rappresentanti dei gruppi consiliari: Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alessandra Moretti Presidente e la componente politica Liberi E Uguali del Gruppo Misto.”.

- Relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Graziano Azzalin, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

in merito a questo provvedimento di armonizzazione così definito, dobbiamo rifarci un po' alle norme precedenti, ed iniziare dallo Statuto, pensando alle materie che riguardano gli Enti, le aziende, le agenzie.

L'articolo 60 dello Statuto, il Consiglio, comma 2, definisce gli indirizzi per l'attività dei soggetti di cui al comma 1, e secondo quanto stabilito dall'articolo 33, ne controlla l'attuazione attraverso la competente Commissione consiliare.

La Giunta regionale poi esercita la vigilanza di controllo sugli Enti, e questa disposizione cosa ci dice? Che le istituzioni di Enti ed aziende ed agenzie avviene con legge regionale, e quindi è in capo al Consiglio regionale. La definizione degli indirizzi per l'attività avviene sempre da parte del Consiglio regionale, il controllo della loro attuazione avviene attraverso un'articolazione del Consiglio, e cioè la Commissione consiliare.

L'esercizio della funzione di vigilanza sugli organi e controllo sugli atti avviene da parte della Giunta.

Quindi non siamo di fronte a un provvedimento di armonizzazione meramente formale, perché l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo presentano un profilo giuridico, in cui opera la competenza e la responsabilità dei Dirigenti, cui compete l'adozione degli atti di gestione, ma presenta altresì un profilo di responsabilità politico ed istituzionale, e questa non può che essere in capo alla Giunta regionale.

Facciamo un passo indietro, nel 2012, la legge regionale 54 si articolava in termini assolutamente coerenti con lo Statuto, all'articolo 2: la Giunta regionale esercita le funzioni di vigilanza e di controllo, nonché sugli Enti, Agenzie, Aziende, etc.. All'articolo 11 i Dirigenti supportano la Giunta regionale nell'espletamento dell'attività di vigilanza e controllo, di cui all'articolo 2; ciò avveniva in via mediata dalla Segreteria generale della programmazione, al fine di evitare conflitti di competenza, sia in senso positivo se più strutture si ritengono competenti, o in termini negativi, se più strutture rifiutano la competenza.

Ora, invece, il progetto in esame stabilisce che da un lato è l'Ente controllato che sceglie la struttura a cui mandare l'atto; il bilancio a chi lo mando? ... c'è una discrezionalità. Dall'altro la direzione per le partecipazioni societarie, è quella addetta agli Enti, alle società e al controllo, opera solo su richiesta di consulenza dalla struttura destinataria dell'atto, un parere di supporto che avviene a posteriori. In altre parole l'Ente si rivolge alle strutture che ritengono eventualmente di investire la Segreteria Generale, e questo è alquanto contraddittorio, a mio avviso.

Le domande che formulo sono le seguenti: cosa comporta tenere separate le funzioni, con i relativi profili di discrezionalità tecnica della dirigenza, dalle responsabilità politico-istituzionali della Giunta regionale, quando sappiamo che, primo, da un lato, l'accentuazione dei ruoli dirigenziali e riduzione di fatto del ruolo politico, non può ritenersi una tranquilla, a mio avviso, semplificazione che snellisce le procedure, perché di snellimento in snellimento, eliminiamo anche gli organi statutariamente previsti, tra cui quello a cui noi siamo deputati; dall'altro, non si considera la relazione al giudizio di parifica che sul conto consuntivo 2017, parlava del rispetto dei vincoli degli enti dipendenti e la Corte dei Conti, a questo riguardo, lamentava una difficoltà ad acquisire i dati da parte dei diversi enti, aziende e agenzie regionali, soprattutto, per poter verificare il rispetto del quadro dei vincoli posti in materia di spese per il personale, perché è un po' questa la questione principale per il controllo della spesa.

Come si concilia quindi questa nuova organizzazione con l'esigenza di corrispondere nel tempo, anche, alle richieste della Corte dei Conti? Sono problemi di diversa natura, rispetto ai quali non abbiamo avuto una esauriente informativa o spiegazione in sede di Commissione; vorrei che su questo ci si soffermasse di più perché non è tanto un timore di venire espropriati, ma l'efficienza della macchina amministrativa va vista sotto diverse angolature e non solo nella separazione dei ruoli.

Un'ultima considerazione. Direi che distanziare maggiormente l'attività degli enti dai controllori, non credo si possa annoverare come una maggiore operatività e un rafforzamento della trasparenza degli atti o una maggiore efficacia delle politiche delle partecipate; spesso sappiamo che nelle partecipate abbiamo difficoltà, se penso anche ai comuni rispetto all'attività stessa partecipate di riferimento, spesso abbiamo dei corpi separati. Sono corpi separati che a volte invece di essere l'elemento strumentale, sono coloro i quali definiscono addirittura le politiche dell'ente. Quindi è necessario un'attenta valutazione politica.

Siamo in tempi di autonomia, possiamo dire che diventano più autonomi, forse questa parola tanto invocata vi fa perdere un po' la prospettiva di merito della questione, perché saranno più autonomi dalla politica di sicuro, attenzione però –e vorrei ammonire tutti noi, a partire dal sottoscritto- che in questo caso sarebbe deleterio, se autonomia venisse interpretata (e non sarebbero casi infrequenti) che ognuno fa quello che gli pare!”.

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- Il titolo e il testo dell'art. 1 della legge regionale n. 53/1993, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

“Disciplina dell'attività di vigilanza e di controllo sugli enti [amministrativi] regionali”.

“Art. 1 - Finalità.

1. La presente legge disciplina la vigilanza e il controllo sugli enti [amministrativi] regionali al fine di assicurare la necessaria omogeneità.”.

Nota all'articolo 4

- Il testo dell'art. 8 della legge regionale n. 53/1993, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 8 - Relazione sull'attività.

1. Gli enti di cui *al comma 1 dell'articolo 2* trasmettono alla Giunta regionale e al Consiglio regionale, entro il mese di febbraio di ogni anno, una relazione motivata e documentata sull'attività svolta nell'anno precedente nella quale, in particolare, devono essere confrontati i risultati conseguiti con il programma di attività deliberato all'inizio dell'anno.

1 bis. Per i consorzi di bonifica di primo e secondo grado il termine di cui al comma 1 è stabilito per il mese di giugno di ogni anno.”.

Nota all'articolo 5

- Il testo dell'art. 9 della legge regionale n. 53/1993, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 9 - Controllo sostitutivo sugli atti.

1. Qualora uno degli enti di cui *al comma 1 dell'articolo 2* ometta o ritardi senza giustificato motivo un atto obbligatorio, *il direttore della struttura regionale competente nella materia in cui opera l'ente* invia una diffida stabilendo un termine entro il quale l'atto deve essere adottato.

2. In caso di estrema urgenza o quando l'atto non sia stato emanato nel termine fissato ai sensi del comma 1, la Giunta regionale nomina un Commissario ad acta.”.

Note all'articolo 6

- Il testo dell'art. 3 della legge regionale n. 37/2014, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

“Art. 3 - Partecipazioni.

1. L'Agenzia, nell'ambito delle proprie competenze di cui all'articolo 2, comma 1 [e previa autorizzazione da parte della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare], può partecipare ad associazioni temporanee di scopo, a consorzi senza fini di lucro nonché costituire o partecipare a società nel rispetto della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale.”.

- Il testo dell'art. 4 della legge regionale n. 37/2014, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

“Art. 4 - Competenze della Giunta regionale.

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare:

- a) determina gli indirizzi e impartisce le direttive a cui l'Agenzia deve attenersi nello svolgimento delle proprie attività;
- b) determina gli indirizzi in materia di organizzazione dell'Agenzia [e ne approva la dotazione organica];
- c) impartisce le direttive necessarie per il contenimento della spesa;
- d) determina gli indirizzi a cui l'Agenzia deve attenersi per la partecipazione ad altri enti o per la costituzione di società ai sensi dell'articolo 3.”.

- Il testo dell'art. 5 della legge regionale n. 37/2014, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

“Art. 5 - Direttore.

1. Il direttore:

- a) è il rappresentante legale dell'Agenzia;
- b) approva i regolamenti in materia di organizzazione, funzionamento, contabilità e personale;
- c) *adotta la dotazione organica e le sue eventuali variazioni;*
- d) approva il bilancio preventivo e il rendiconto generale;
- e) approva il programma triennale e il piano annuale di attività;
- f) assume i provvedimenti dell'Agenzia e[, previa autorizzazione della Giunta regionale,] sottoscrive i contratti per l'acquisto e l'alienazione di beni immobili, per l'accensione di mutui e leasing immobiliari, per l'iscrizione e la cancellazione di ipoteche, per l'accettazione di donazioni e legati disposti a favore dell'Agenzia;

g) predispone la relazione sull'andamento della gestione dell'Agenzia, con particolare riferimento al raggiungimento degli obiettivi da presentare, ogni sei mesi, alla Giunta regionale;

h) adotta ogni altro atto necessario al funzionamento dell'Agenzia non riservato alle competenze dei dirigenti.

2. Il direttore dell'Agenzia è nominato dalla Giunta regionale tra persone in possesso di comprovata esperienza e competenza che hanno ricoperto incarichi di responsabilità amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private; per la nomina si applica la legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi".

3. Il rapporto di lavoro del direttore dell'Agenzia è regolato da contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni, stipulato tra il soggetto interessato e il Presidente della Giunta regionale.

4. Al direttore è attribuita un'indennità annua lorda stabilita dalla Giunta regionale, in misura non superiore al trattamento economico corrisposto al direttore di area di cui all'articolo 15, comma 1 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto".

5. L'incarico di direttore è incompatibile con cariche pubbliche elettive nonché con ogni altra attività di lavoro autonomo o subordinato e, per i dipendenti pubblici, determina il collocamento in aspettativa senza assegni".

- Il testo dell'art. 13 della legge regionale n. 3/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 13 - Funzioni dell'ente regionale Veneto Lavoro.

1. L'ente regionale Veneto Lavoro di cui all'articolo 8, comma 1, della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 "Norme in materia di politiche attive del lavoro, formazione e servizi all'impiego in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469", di seguito denominato ente, esercita le funzioni e svolge le attività, in conformità alla programmazione regionale ed agli indirizzi della Giunta regionale.

2. L'ente esercita in particolare le seguenti funzioni:

0a) direzione e coordinamento operativo nonché monitoraggio delle attività di erogazione della rete pubblica dei servizi per il lavoro, secondo i criteri stabiliti nel regolamento di cui all'articolo 15, comma 5, lettera a);

0b) gestione del personale della rete pubblica dei servizi per il lavoro, con particolare riferimento alla contrattazione di secondo livello, alle procedure di reclutamento, alla formazione e alle altre funzioni previste dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 5, lettera a);

0c) acquisizione di beni e servizi necessari allo svolgimento delle funzioni, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 5, lettera b);

a) provvede al monitoraggio e all'osservazione del mercato del lavoro e delle politiche del lavoro rapportandosi alle strutture regionali competenti in materia di lavoro;

b) collabora con le strutture regionali competenti in materia di lavoro in tema di programmazione, gestione e valutazione degli effetti delle politiche del lavoro;

c) fornisce assistenza tecnica alle strutture regionali competenti in materia di formazione, di istruzione e di lavoro o su altre materie nell'ambito di specifici progetti;

d) favorisce la qualificazione dei servizi per il lavoro, attraverso attività di ricerca, studio e documentazione;

e) ha l'obbligo di dare la massima pubblicità sia alle elaborazioni statistiche condotte sui dati contenuti nel sistema informativo lavoro del Veneto (SILV) di cui all'articolo 28, sia ai risultati di ricerca dell'osservatorio regionale sul mercato del lavoro di cui all'articolo 12, garantendo l'accesso universale gratuito;

f) assicura le attività in materia di sistema informativo lavoro del Veneto (SILV);

f bis) assicura anche in forma telematica e nell'ambito della programmazione regionale, le attività di coordinamento della rete regionale dei servizi per il lavoro, favorendo l'attuazione delle politiche attive del lavoro, delle misure di sostegno all'occupazione e di ricollocazione;

f ter) promuove, nell'ambito della programmazione regionale, l'attuazione di specifiche politiche per i settori in crisi o per le aree territoriali caratterizzate da declino industriale, che coinvolgano le istituzioni locali e le parti sociali, avvalendosi dell'assistenza di soggetti accreditati pubblici e privati, anche attraverso specifici accordi di area.

2 bis. La Giunta regionale può attribuire all'ente ulteriori attività di supporto e assistenza tecnica, rispetto a quelle svolte ai sensi della presente legge.

3. L'ente formula entro il 30 ottobre un piano annuale delle attività, che viene approvato dalla Giunta regionale, acquisiti i pareri della commissione consiliare competente, nonché della commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all'articolo 6.

3 bis. L'ente predispone annualmente entro il mese di febbraio una relazione conclusiva sullo svolgimento delle attività dell'anno precedente, sottoposta all'approvazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

3 ter. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, approva lo statuto dell'Ente.

4. omissis".

- Il testo dell'art. 15 della legge regionale n. 3/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 15 - Direttore.

1. Il direttore è nominato, ai sensi della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni, dalla Giunta regionale e viene scelto, previo specifico avviso da pubblicarsi nel bollettino ufficiale della Regione del Veneto, tra i soggetti

in possesso di elevata professionalità, documentata competenza nelle problematiche del lavoro ed esperienza almeno quinquennale nella direzione di organizzazioni complesse pubbliche o private.

2. L'incarico di direttore è regolato con contratto di diritto privato a tempo determinato, per un periodo non superiore a cinque anni, rinnovabile. Gli elementi del contratto ed il trattamento economico sono stabiliti dalla Giunta regionale.

3. L'incarico di direttore non è compatibile con cariche elettive, né con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o professionale. Per i dirigenti regionali il conferimento dell'incarico di direttore è subordinato al collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico.

4. Il contratto può essere risolto anticipatamente, con deliberazione della Giunta regionale che revoca l'incarico di direttore, quando sussistano i seguenti motivi:

- a) sopravvenute cause di incompatibilità;
- b) gravi violazioni di norme di legge;
- c) persistenti inadempienze inerenti gli indirizzi regionali;
- d) gravi e persistenti irregolarità nella gestione, tali da compromettere la funzionalità dell'ente;
- e) mancata adozione dei provvedimenti di cui al comma 5, previa diffida della Giunta regionale.

5. Il direttore ha la rappresentanza legale dell'ente; è responsabile della gestione ed esercita tutti i poteri di amministrazione in conformità agli obiettivi programmati e agli indirizzi della Giunta regionale. In particolare provvede a:

- a) *adottare*, entro sessanta giorni dalla nomina, il regolamento che disciplina l'organizzazione, la dotazione organica, il funzionamento dell'ente nonché il coordinamento dell'attività di erogazione della rete pubblica dei servizi per il lavoro;
- b) *adottare* il regolamento che disciplina le attività di gestione amministrativa, contabile e patrimoniale dell'ente;
- c) stipulare le convenzioni per l'erogazione dei servizi;
- d) *adottare* il bilancio di previsione ed il rendiconto generale annuale;
- e) *adottare* e il piano annuale delle attività di cui al comma 3 dell'articolo 13;
- f) predisporre la relazione conclusiva di cui al comma 3bis dell'articolo 13;
- g) assumere, in conformità agli indirizzi della Giunta regionale, ogni altro provvedimento necessario per assicurare la funzionalità dell'ente e l'integrazione degli altri soggetti che, ai sensi della presente legge, esercitano funzioni inerenti le politiche attive del lavoro.

5 bis. Gli atti del direttore di cui al comma 5, lettere a) e b) sono trasmessi alla struttura regionale competente in materia, per la presa d'atto da parte della Giunta regionale, previa valutazione della conformità dei citati atti agli indirizzi regionali di cui all'articolo 21 bis.

5 ter. A conclusione della procedura di cui al comma 5bis, il direttore approva definitivamente gli atti.”

- Il testo dell'art. 10 della legge regionale n. 39/2017, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 10 - Consiglio di amministrazione.

1. Il consiglio di amministrazione delle ATER è composto da tre componenti nominati dal Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 33, comma 3, lettera d), dello Statuto e della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27, “Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi” e successive modificazioni, secondo i seguenti criteri:

- a) due componenti, di cui uno con funzioni di presidente, in rappresentanza della maggioranza;
- b) un componente in rappresentanza della minoranza.

2. All'incarico di componente del consiglio di amministrazione si applica la normativa vigente in materia di inconfiribilità ed incompatibilità, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e successive modificazioni.

3. Il consiglio di amministrazione viene costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica per tutta la durata della legislatura ai sensi della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27, salvo ricorrano i casi previsti dalla legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 “Disciplina dell'attività di vigilanza e di controllo sugli enti amministrativi regionali” e successive modificazioni.

4. In caso di sostituzione di uno dei componenti o dell'intero consiglio di amministrazione a seguito di revoca o decadenza, il nuovo incarico non può durare oltre la scadenza originariamente prevista; qualora sia revocato o decada l'intero consiglio di amministrazione, nelle more della sua costituzione, che deve avvenire entro il termine di sei mesi dall'adozione del provvedimento di revoca o dalla pronuncia di decadenza, la Giunta regionale nomina un commissario per la gestione ordinaria dell'ATER.

5. L'indennità di carica del presidente e degli altri componenti del consiglio di amministrazione è determinata dalla Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, da rendersi entro trenta giorni decorsi i quali se ne prescinde, tenendo conto della complessità organizzativa, della dimensione economica e del patrimonio delle ATER; l'indennità è onnicomprensiva e viene ridotta proporzionalmente, con riferimento al numero di sedute annue, in caso di assenza ingiustificata.

6. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente, si riunisce in via ordinaria almeno una volta al mese ed in via straordinaria quando ne sia fatta domanda da uno dei suoi componenti o dal revisore unico dei conti. Spetta al consiglio di amministrazione, sulla base degli indirizzi dettati dalla Regione:

- a) adottare lo statuto;
- b) stabilire le linee di indirizzo generale dell'ATER e gli obiettivi pluriennali, assumendosi la responsabilità del loro conseguimento;
- c) approvare il regolamento di amministrazione e contabilità, il regolamento e la dotazione organica del personale;
- d) approvare i piani annuali e pluriennali di attività, il bilancio preventivo e di esercizio;

- e) nominare il direttore ed il suo vicario per i casi di assenza o impedimento temporaneo, stabilendone il relativo trattamento giuridico ed economico;
- f) svolgere ogni altra funzione o attività attribuitagli dallo statuto o da leggi regionali;
- g) inviare entro *il mese di febbraio* di ogni anno al Consiglio e alla Giunta regionali una dettagliata relazione sulle attività aziendali svolte.

7. Lo statuto, il bilancio preventivo e di esercizio, i regolamenti di amministrazione e contabilità e il regolamento e la dotazione organica del personale adottati ai sensi del comma 6 acquistano efficacia successivamente al controllo effettuato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18.

8. Per la validità delle adunanze del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza di almeno due componenti. I consiglieri che senza giustificato motivo non partecipano per tre adunanze consecutive decadono dalla carica. Il consiglio di amministrazione delibera a maggioranza dei voti dei componenti presenti, in caso di parità la maggioranza è determinata dal voto del presidente.

9. In sede di prima applicazione, la nomina del consiglio di amministrazione viene effettuata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.”.

- Il testo dell'art. 18 della legge regionale n. 39/2017, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

“Art. 18 - Controllo e vigilanza.

1. *La Giunta regionale esercita la vigilanza e il controllo sulle ATER nei modi e nei termini stabiliti dalla legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53.*

2. Le ATER inviano gli atti di cui al comma 1 alla Giunta regionale, a pena di decadenza, entro venti giorni dalla loro adozione.

3. La Giunta regionale esercita il controllo sugli atti di cui al comma 1 entro venti giorni dal loro ricevimento. Per gli statuti e per i bilanci preventivi e di esercizio il predetto termine è elevato a quaranta giorni.

4. L'approvazione o l'inutile decorso del termine di cui al comma 3 comportano l'efficacia dell'atto sottoposto a controllo. In caso di richiesta di chiarimenti o di elementi integrativi di giudizio il termine è interrotto e riprende a decorrere dalla ricezione degli atti richiesti; l'ATER è tenuta a fornire gli atti richiesti, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla richiesta. Per i bilanci preventivi e di esercizio e per i conti consuntivi il predetto termine è ridotto a trenta giorni. In sede di controllo, la Giunta regionale può invitare l'ATER ad apportare le modificazioni o le integrazioni ritenute opportune, anche al fine della conformità dell'atto alla programmazione regionale.

5. La Giunta regionale esercita la vigilanza sul conseguimento degli obiettivi aziendali, attraverso il monitoraggio delle attività svolte, nonché sul funzionamento delle ATER[; a tal fine, tutte le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono trasmesse alla Giunta regionale entro dieci giorni dalla loro adozione]. I consiglieri regionali e le commissioni consiliari, ai sensi degli articoli 39 e 44 dello Statuto, possono richiedere alle ATER, anche attraverso l'uso di appositi strumenti telematici, tutte le informazioni necessarie e copia degli atti e documenti utili all'esercizio del loro mandato con le procedure previste dagli articoli 54 e 109 del Regolamento del Consiglio regionale del Veneto.”.

- Il testo dell'art. 6 della legge regionale n. 31/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 6 - Il Direttore.

1. Il Direttore:

- a) è il rappresentante legale dell'Agenzia;
- b) adotta i regolamenti in materia di organizzazione, funzionamento, contabilità e personale;
- c) *adotta* il bilancio preventivo e il rendiconto generale, relativi alle entrate e alle spese per il funzionamento dell'Agenzia;
- d) adotta specifici manuali e modelli procedurali in applicazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale;
- e) adotta ogni ulteriore atto necessario alla gestione delle attività dell'Agenzia.

2. Il Direttore dell'Agenzia è nominato dalla Giunta regionale tra persone in possesso di comprovata esperienza e competenza che hanno ricoperto incarichi di responsabilità amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private.

3. Il rapporto di lavoro del Direttore dell'Agenzia è regolato da contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile, stipulato tra il soggetto interessato ed il Presidente della Giunta regionale.

4. Al Direttore è attribuita una indennità annua lorda stabilita dalla Giunta regionale, in misura non superiore al trattamento economico corrisposto ai segretari regionali.

5. L'incarico di Direttore è incompatibile con cariche pubbliche elettive nonché con ogni altra attività di lavoro autonomo o subordinato e, per i dipendenti pubblici, determina il collocamento in aspettativa senza assegni. Non si applica il comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 “Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi”.”.

- Il testo dell'art. 38 della legge regionale n. 12/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

“Art. 38 - Piano di riparto dei contributi consortili.

1. I proprietari di beni immobili situati nel perimetro di contribuzione di cui all'articolo 35, che traggono beneficio dalle opere pubbliche di bonifica gestite dal consorzio di bonifica, sono obbligati al pagamento dei contributi di bonifica relativi alle spese per

la manutenzione, esercizio e gestione delle opere pubbliche di bonifica e per il funzionamento del consorzio, detratte le somme derivanti dai proventi delle concessioni, quelle derivanti da corrispettivi per servizi resi e quelle eventualmente erogate dalla Regione o da altri soggetti pubblici e ogni altro introito a qualsiasi titolo percepito.

2. I consorzi di bonifica, entro il 30 novembre di ciascun anno, sulla base delle spese di cui al comma 1 risultanti dal bilancio preventivo, approvano il piano annuale di riparto delle spese tra i proprietari contribuenti ai sensi degli articoli 10 e 11 del regio decreto n. 215 del 1933 e sulla base degli indici di beneficio definiti nel piano di classifica di cui all'articolo 35.

3. La Giunta regionale definisce i criteri per la predisposizione del piano annuale di riparto di cui al comma 2 [e approva le relative deliberazioni consortili, contestualmente al bilancio di previsione dell'esercizio successivo].

4. Il consorzio di bonifica ha la facoltà di dare immediata esecuzione alla deliberazione di riparto, salvo i conguagli che si rendessero necessari a seguito delle modifiche introdotte dalla Giunta regionale.

5. I consorzi di bonifica nei prospetti redatti per il pagamento dei contributi consortili, devono individuare la tipologia del beneficio di cui all'articolo 36 e il bene a cui il contributo si riferisce.

6. I consorzi di bonifica possono sottoscrivere apposite convenzioni con l'agenzia del territorio per l'accesso telematico alle banche dati ipotecaria e catastali, ai fini dell'aggiornamento dei catasti consortili e della formazione dei ruoli e degli elenchi degli aventi diritto al voto di cui all'articolo 8.

7. I consorzi di bonifica e i comuni possono operare, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, per il reciproco avvalimento delle rispettive banche dati in materia di beni immobiliari e per l'esercizio congiunto del servizio di riscossione bonaria dell'imposta comunale sugli immobili e dei contributi consortili.”.

4. Struttura di riferimento

Direzione partecipazioni societarie ed enti regionali.